

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 15 e in conformità alle disposizioni dell'art. 71 della Legge sugli enti per il turismo e sulla promozione del turismo in Croazia („Gazzetta ufficiale“ RC 52/19) (in seguito nel testo: Legge), l'Assemblea dell'Ente per il turismo della Città di Rovigno, avendo ottenuto il previo benestare del Ministero del turismo, alla riunione del 20. maggio 2020, ha emanato il seguente

## **STATUTO DELL' ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

### **I. DISPOSIZIONI FONDAMENTALI**

#### **Articolo 1**

L'Ente per il turismo della città di Rovinj-Rovigno (in seguito nel testo: Ente) è un'organizzazione che opera nel rispetto del principio di management della destinazione ed è stato costituito per la promozione e lo sviluppo del turismo della Repubblica di Croazia e degli interessi economici di quelle persone giuridiche e fisiche che prestano servizi alberghiero-di ristorazione e servizi nel settore turistico, oppure che si dedicano ad altre attività direttamente collegate al turismo gestendo la destinazione a livello della città di Rovigno.

#### **Articolo 2**

L'Ente per il turismo della Città di Rovinj-Rovigno è iscritto nel Registro degli enti turistici del Ministero del turismo, al numero d'iscrizione 32, ai sensi del decreto con sigla amministrativa CLASSE: UP/I-334-03/10-02/20, N. PROT.: 529-05-10-02, del 5 ottobre 2010.

#### **Articolo 3**

(1) La denominazione completa dell'Ente è:

**TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ROVINJA-ROVIGNO  
ENTE PER IL TURISMO DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO**

(2) La denominazione abbreviata dell'Ente è:

**TZG ROVINJ /EPT ROVIGNO**

(3) La sede dell'Ente è presso la Città di Rovinj-Rovigno.

#### **Articolo 4**

(1) L'Ente ha un proprio timbro di forma rotonda, del diametro di 30 mm, con la denominazione e la sede „Turistička zajednica grada Rovinja - Rovigno – Ente per il turismo della città di Rovinj - Rovigno“.

(2) Il timbro di stampigliatura dell'Ente è di forma rettangolare, con diagonale di 5,5 cm, e riporta la sede dell'Ente e lo spazio utile a iscriversi il numero di registro e la data di ricevimento dei documenti scritti.

(3) Il timbro di stampigliatura si usa nell'amministrazione giornaliera dell'Ente. Ogni timbro e ogni timbro di stampigliatura hanno un numero progressivo.

(4) È il direttore dell'Ente turistico che decide il numero dei timbri e dei timbri di stampigliatura, il loro uso e le persone preposte alla loro conservazione.

#### **Articolo 5**

(1) L'Ente ha un proprio simbolo, costituito dallo stemma della Città di Rovigno che è uno scudo crociato rosso su campo bianco, con croce convessa.

(2) È il Consiglio turistico che delibera in materia di modifica del contenuto e della forma del simbolo.

(3) Le modalità d'uso del simbolo dell'Ente competono al direttore dell'Ente.

(4) Nello svolgimento di attività promozionali nel paese e all'estero l'Ente usa il simbolo del turismo croato che viene definito con delibera del Consiglio turistico dell'Ente nazionale per il turismo.

#### **Articolo 6**

(1) L'Ente è una persona giuridica i cui diritti, obblighi e responsabilità sono prescritti dalla Legge e dal presente Statuto.

(2) L'Ente è gestito dai suoi membri i cui diritti vengono definiti considerando il valore delle quote dei singoli membri nel reddito dell'Ente e la loro importanza nello sviluppo complessivo del turismo.

(3) L'Ente ha il proprio esponente nel presidente dell'Ente che è rappresentato dal suo direttore nelle modalità prescritte dal presente Statuto.

#### **Articolo 7**

(1) L'attività dell'Ente è pubblica.

(2) Il carattere pubblico dell'attività dell'Ente prende forma con le modalità prescritte dal presente Statuto.

#### **Articolo 8**

(1) L'operato dell'Ente è fondato sul principio della pubblica utilità.

(2) L'Ente non può dedicarsi ad attività economiche, fatta eccezione nel caso in cui la legge non disponesse diversamente.

(3) L'Ente per il turismo può:

1. gestire l'infrastruttura turistica pubblica che gli è stata affidata in gestione da parte dell'unità d'autogoverno locale, da istituzioni pubbliche, rispettivamente da persone giuridiche il cui fondatore o socio maggioritario sia l'unità d'autogoverno locale,
2. organizzare manifestazioni e rassegne che contribuiscono all'identità turistica della destinazione,
3. pubblicare annunci commerciali sui suoi canali di comunicazione digitali online e offline, come pure stipulare contratti di sponsorizzazione per il finanziamento dei propri compiti,
4. organizzare convegni professionali e di aggiornamento,
5. prestare servizi attraverso i sistemi informatici turistici ed elaborare ricerche di mercato e di altra natura e analisi destinate all'uso commerciale,
6. svolgere anche altri lavori e compiti in funzione dello sviluppo del turismo e della destinazione, i quali non sono contrari alla Legge e al presente Statuto.

(4) L'Ente turistico non può detenere quote nel capitale sociale di società commerciali.

(5) Come eccezione al paragrafo 4 del presente articolo, l'Ente turistico può acquisire quote di capitale sociale di una società commerciale se ciò corrispondesse ad un metodo legale di riscossione di un credito in una procedura fallimentare o di altra natura.

## II. COMPITI DELL'ENTE

### Articolo 9

(1) L'Ente, in qualità di organizzazione locale di gestione della destinazione, ha i seguenti compiti:

#### 1. Sviluppo del prodotto

- 1.1. partecipazione alla pianificazione e all'attuazione di progetti d'investimento chiave del settore pubblico e di progetti chiave di potenziamento della concorrenzialità della destinazione,
- 1.2. coordinamento e comunicazione con i soggetti coinvolti del settore privato e pubblico della destinazione,
- 1.3. attività di sviluppo legate al collegamento degli elementi dell'offerta in pacchetti e prodotti – incubatori di esperienze e di prodotti innovativi della destinazione,
- 1.4. sviluppo di eventi nella destinazione e di altri motivi di scelta della destinazione per singoli e gruppi di ospiti,
- 1.5. sviluppo dei restanti elementi dell'offerta turistica, con accento sull'offerta della destinazione durante l'intero arco dell'anno,
- 1.6. monitoraggio e partecipazione autonoma o in collaborazione con l'unità d'autogoverno locale e altri soggetti del settore pubblico o privato, ai bandi di gara per lo sviluppo dell'offerta e dell'infrastruttura turistiche pubbliche mediante il cofinanziamento da fonti nazionali, da fondi europei e da altre fonti di finanziamento,
- 1.7. gestione della qualità dell'offerta nella destinazione,
- 1.8. pianificazione strategica ed operativa dello sviluppo turistico o di prodotti a livello della destinazione e quando necessario, organizzazione del sistema gestionale dei visitatori,
- 1.9. partecipazione all'elaborazione di piani strategici e di sviluppo turistici sul territorio della destinazione,
- 1.10. gestione dell'infrastruttura turistica pubblica,
- 1.11. partecipazione all'attuazione di progetti di marketing strategici, delineati dall'Ente nazionale per il turismo,

#### 2. Informazione e ricerca

- 2.1. creazione e distribuzione di materiale informativo,
- 2.2. ideazione, mantenimento e creazione regolare di contenuti per il sito Web della destinazione e per i profili delle reti sociali,
- 2.3. costituzione, coordinamento e gestione dei centri turistico-informativi,
- 2.4. collaborazione con i soggetti del settore pubblico e privato della destinazione, al fine di potenziare la qualità dell'esperienza turistica, del funzionamento, della disponibilità e della qualità dei servizi pubblici, di quelli d'assistenza e dei servizi comunali sul territorio cittadino,
- 2.5. pianificazione, creazione, posa in opera e manutenzione del complesso di segnaletica turistica, autonomamente e/o in collaborazione con l'unità d'autogoverno locale,
- 2.6. partecipazione operativa all'attuazione delle attività del sistema eVisitor e dei restanti sistemi informatici, nel rispetto delle istruzioni dell'Ente per il turismo della Regione dell'Istria e dell'Ente nazionale per il turismo, quali il portale turistico-informatico unico e il registro dei visitatori e di tutte le forme di offerta turistica.

#### 3. Distribuzione

- 3.1. coordinamento con l'Ente turistico della Regione dell'Istria nell'attuazione di attività operative di marketing,
- 3.2. elaborazione, classificazione e invio dei dati sull'offerta turistica del territorio della destinazione all'Ente per il turismo della Regione Istria e all'Ente nazionale per il turismo,
- 3.3. elaborazione del materiale marketing della destinazione, conformemente agli standard prefissati e invio in conformazione e approvazione all'Ente nazionale per il turismo,

3.4. sostegno nell'organizzazione di viaggi di studio per giornalisti e rappresentanti di organizzatori di viaggi in collaborazione con l'Ente per il turismo della Regione dell'Istria e con l'Ente nazionale per il turismo,  
3.5. esecuzione anche di altri lavori prescritti dalla Legge o dal presente Statuto.

#### 4. Marketing

4.1. rapporti col pubblico,  
4.2. ideazione, manutenzione e creazione regolare di contenuti sul sito Internet e sui profili delle reti sociali  
4.3. definizione delle direttive e degli standard per la creazione del materiale turistico promozionale,  
4.4. istituzione dell'infrastruttura di marketing mediante le tecnologie informatiche,  
4.5. attuazione di attività di marketing strategico e operativo (marchio della destinazione, attività online e offline, siti Web e profili su reti sociali, fiere, viaggi di studio, presentazioni, partenariati, sponsorizzazioni, ecc.),  
4.6. coordinamento e attuazione di pubblicità associata a livello di destinazione.

(2) L'Ente ha l'obbligo di tenere conto che i compiti da esso attuati risultino conformi alle direttive di marketing strategiche e alle indicazioni dell'Ente per il turismo della Regione Istria e dell'Ente turistico nazionale.

#### Articolo 10

(1) Allo scopo di eseguire i propri compiti l'Ente per il turismo collabora con gli organi dell'unità d'autogoverno locale, con altri enti per il turismo locali, con l'Ente per il turismo della Regione Istria, con quello nazionale, come pure con altri soggetti turistici.

(2) L'Ente può essere membro di organizzazioni turistiche internazionali e associazioni affini, ai sensi di una delibera in materia emanata dal Consiglio turistico dell'Ente nazionale per il turismo.

(3) Oltre a quanto elencato all'articolo 9, l'Ente collabora con gli organi dell'autogoverno locale nelle seguenti attività:

- concordano l'uso comune dei mezzi derivanti dalla tassa turistica i quali vengono accreditati alla città per il miglioramento delle condizioni di soggiorno dei turisti,
- collaborano nell'elaborazione di piani di sviluppo turistico in città, al massimo entro il termine stabilito dalle norme in materia di emanazione del bilancio delle unità d'autogoverno locale,
- seguono il traffico turistico, nonché l'iscrizione e la cancellazione di turisti,
- collaborano in materia di decisione dell'orario di lavoro dei locali pubblici
- e in tema di altre questioni legate allo sviluppo turistico.

### III. MEMBRI DELL'ENTE, LORO DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

#### Articolo 11

(1) L'Ente ha membri effettivi.

(2) Oltre ai membri di cui al paragrafo 1. del presente articolo, l'Ente può avere anche membri volontari.

#### 1. Membri effettivi

#### Articolo 12

(1) Sono membri obbligatori dell'Ente tutte le persone giuridiche e fisiche che hanno la propria sede o filiale, uno stabilimento, un impianto in cui prestano servizi o simili (in seguito: unità di lavoro), oppure la residenza sul territorio della Città di Rovigno e che realizzano reddito regolarmente o stagionalmente con la prestazione di servizi alberghiero-di ristorazione e servizi nel settore turistico, oppure che svolgono attività che traggono vantaggio dal turismo, rispettivamente sui cui proventi influisce l'attività turistica.

(2) Le attività di cui al paragrafo 1. del presente articolo vengono prescritte mediante disposizione particolare con la quale si disciplina la quota associativa negli enti turistici.

(3) Lo status di membro effettivo nell'Ente inizia a decorrere dalla data di costituzione dell'ente per il turismo, oppure dal giorno di avvio dell'attività della persona giuridica o fisica sul territorio dell'Ente.

(4) Lo status di membro effettivo cessa:

- con la cessazione dell'attività dell'Ente,
- per l'estinzione della persona giuridica o decesso di quella fisica, oppure per perdita parziale o totale dell'abilità lavorativa da parte della persona fisica,
- per la chiusura dell'unità di lavoro,
- per il cambiamento della sede della persona giuridica o della residenza della persona fisica esternamente al comprensorio cittadino,
- per la cessazione della generazione di introiti mediante la prestazione di servizi alberghiero-di ristorazione, o di servizi turistici, oppure dell'attività che trae vantaggio dal turismo, rispettivamente sui cui introiti influisce il turismo.

(5) Sulla cessazione dello status di membro effettivo dell'Ente non influiscono l'interruzione temporanea dell'attività e nemmeno il suo carattere stagionale.

(6) I membri effettivi dell'Ente, rispettivamente i loro rappresentanti, godono del diritto di eleggere e di venire eletti negli organi dell'Ente.

## **2. Membri volontari**

### **Articolo 13**

(1) Possono essere iscritti quali membri volontari dell'Ente quelle persone giuridiche e fisiche che non sono membri effettivi dell'Ente ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto.

(2) In materia di domanda delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, delibera l'Assemblea dell'Ente.

(3) Lo status di socio volontario dell'Ente cessa con la fuoriuscita, per motivi di mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ai sei (6) mesi, o per espulsione.

(4) Un membro volontario può venire espulso dall'Ente per mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto, delle delibere o di altri atti dell'Ente, oppure se con il suo lavoro arreca danni all'Ente.

(5) La delibera sull'espulsione di un membro volontario viene emanata dall'Assemblea dell'Ente.

## **3. Diritti, obblighi e responsabilità dei membri**

### **Articolo 14**

I membri dell'Ente (effettivi e volontari) hanno i seguenti diritti, obblighi e responsabilità:

- eleggere o venire eletti, personalmente o attraverso i loro rappresentanti, negli organi dell'Ente,
- gestire le attività dell'Ente e partecipare al lavoro dell'Ente,
- proporre iniziative che abbiano come obiettivo il potenziamento e la promozione del turismo sul territorio dell'Ente,
- esprimere proposte e osservazioni sul lavoro degli organi dell'Ente,
- proporre di analizzare questioni inerenti alla sfera d'attività dell'Ente allo scopo di prendere posizione e di proporre la loro soluzione,
- proporre e conformare i propri rapporti reciproci in questioni d'interesse comune per raggiungere gli obiettivi dell'Ente nel rispetto della Legge e del presente Statuto,
- proporre la partecipazione dell'Ente a varie azioni, allo scopo di preservare lo spazio turistico, di potenziare l'ambiente turistico e di tutelare l'ambiente naturale sul territorio dell'Ente,
- proporre di sostenere lo sviluppo turistico anche in quelle località del comprensorio dell'Ente che non sono ancora turisticamente sviluppate,
- scambiare informazioni nell'Ente, fare consultazioni e organizzare riunioni,
- porre in essere attraverso l'Ente la collaborazione con gli organi preposti dell'autogoverno e dell'amministrazione locale, per quel che concerne questioni di soluzione di disfunzioni nella sfera turistica e di concreti problemi di realizzazione di interessi economici nelle attività alberghiero-di ristorazione e in attività direttamente collegate alle prime,
- proporre iniziative inerenti all'emanazione di misure e regole nella sfera turistica,
- appoggiarsi al sostegno professionale dell'Ente nelle questioni di sua competenza,
- proporre modifiche e integrazioni dello Statuto e di atti generali,
- venire informati sull'attività dell'Ente e dei suoi organi in materia di gestione materiale e finanziaria,
- partecipare alle attività dell'Ente e alle manifestazioni da esso organizzate,
- attuare le delibere e le conclusioni emanate dagli organi dell'Ente,
- sostenere le posizioni concordate dell'Ente dinnanzi all'Ente regionale per il turismo,
- fornire dati e relazioni utili all'ottemperamento dei compiti dell'Ente,
- attenersi alle disposizioni dello Statuto, delle delibere, delle conclusioni e degli altri atti dell'Ente.

## **IV. ORGANI DELL'ENTE**

### **Articolo 15**

(1) L'Ente ha i seguenti organi:

1. Assemblea,
2. Consiglio turistico e
3. Presidente dell'Ente.

(2) Per esaminare determinate questioni, esprimere pareri e proposte su questioni significative che rientrano nella loro sfera d'azione, l'Assemblea dell'Ente e il Consiglio turistico possono istituire organi di lavoro o di consulenza temporanei (gruppi di lavoro, consigli, commissioni, ecc.).

(3) Con una delibera sulla costituzione di un organo di cui al paragrafo precedente l'Assemblea dell'Ente e il Consiglio turistico ne definiscono la composizione, la sfera d'azione e altre questioni legate all'attività dell'organo in questione.

### **1) Assemblea**

#### **Articolo 16**

(1) L'Assemblea dell'Ente è il sommo organo di gestione dell'Ente.

(2) L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle persone fisiche e giuridiche che sono membri dell'Ente.

(3) Il numero di rappresentanti dei membri dell'Ente, rispettivamente il numero di rappresentanti dei singoli gruppi di membri dell'Ente nell'Assemblea, viene stabilito proporzionalmente all'altezza della quota di reddito dell'Ente detenuta dal singolo membro, rispettivamente dal singolo gruppo di membri dell'Ente, fermo restando che un singolo membro può avere al massimo il 40% di rappresentanti in sede di Assemblea.

(4) Per quota di reddito comunitario di cui al comma 3 del presente articolo s'intende la quota associativa e il 25% della tassa di soggiorno che il singolo membro, rispettivamente il singolo gruppo di membri, ha versato a favore dell'Ente, versamenti che riguardano gli obblighi dell'anno che precede quello delle elezioni dell'Assemblea dell'Ente (in seguito nel testo: quota di reddito dell'Ente).

(5) Hanno diritto alla rappresentanza diretta nell'Assemblea dell'Ente quei membri la cui singola quota di reddito dell'Ente ammonta ad almeno il 4%.

(6) I membri dell'Ente la cui singola quota di reddito dello stesso risulti inferiore al 4%, vengono rappresentati in sede di Assemblea dai rappresentanti dei gruppi di membri dell'Ente, istituiti a seconda dell'attività di base di tali membri:

1. gruppo di membri dell'Ente che generano reddito svolgendo un'attività alberghiero-di ristorazione presso il proprio domicilio (affittacamere privati),
2. gruppo di membri dell'Ente che generano reddito svolgendo un'attività alberghiero-di ristorazione in alberghi, campeggi e in altri tipi di strutture ricettive,
3. gruppo di membri dell'Ente che generano reddito svolgendo altre attività alberghiero-di ristorazione (non elencate ai punti 1 e 2),
4. gruppo di membri dell'Ente che generano reddito svolgendo attività di servizio nel turismo,
5. gruppo di membri dell'Ente che generano reddito svolgendo attività che trae profitto dal turismo, rispettivamente sui cui proventi influisce il turismo (altre attività direttamente collegate al turismo).

(7) Il numero di rappresentanti dei membri dell'Ente, rispettivamente il numero di rappresentanti dei gruppi di membri dello stesso, viene stabilito nella seguente maniera:

- il gruppo di membri la cui quota di partecipazione nel reddito dell'Ente è inferiore al 4 % hanno diritto ad 1 (un) rappresentante all'Assemblea;
- il membro/gruppo di membri la cui quota di partecipazione nel reddito dell'Ente è compresa tra il 4,01 % e il 15 % ha diritto a 2 (due) rappresentanti in sede di Assemblea;
- il membro/gruppo di membri la cui quota di partecipazione nel reddito dell'Ente è compresa tra il 15,01 % e il 40 % ha diritto a 4 (quattro) rappresentanti all'Assemblea;
- il membro/gruppo di membri la cui quota di partecipazione nel reddito dell'Ente è superiore al 40 % ha diritto a 9 (nove) rappresentanti all'Assemblea.

(8) Nel caso descritto all'alinea 4 del paragrafo precedente, quando la quota del rappresentante assembleare di un singolo membro dell'Ente è superiore al 40%, tale membro ha diritto a quel numero di rappresentanti assembleari che corrisponde alla quota del 40% del numero complessivo di rappresentanti in Assemblea (un massimo del 40% come sancito dalla Legge).

(9) I rappresentanti dei gruppi di membri dell'Ente di cui al paragrafo 6, punti 3, 4 e 5 del presente articolo, appartengono al gruppo che detiene la maggiore quota singola di reddito dell'Ente, fissata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

(10) I rappresentanti dei gruppi di membri dell'Ente di cui al paragrafo 6, punti 1 e 2 del presente articolo, appartengono al gruppo con la maggiore quota singola di reddito dell'Ente, definita secondo le modalità di cui al paragrafo 4 del presente articolo e ponderata con il numero di pernottamenti.

(11) Qualora un candidato a rappresentante nominato nel rispetto delle modalità prescritte dai paragrafi 9 e 10 del presente articolo non accettasse di o fosse impedito a ricoprire la funzione di rappresentante, tale diritto va trasferito al primo membro successivo appartenente allo stesso gruppo detentore della maggiore quota di reddito (paragrafo 9), rispettivamente della maggior quota di reddito ponderata con il numero di pernottamenti (paragrafo 10).

(12) Qualora durante il mandato si avesse un cambiamento della quota di reddito superiore al 10 %, il numero di rappresentanti dell'Assemblea verrà nuovamente definito nel rispetto del paragrafo 2 del presente articolo.

(13) La modifica di cui al paragrafo 5 del presente articolo viene definita dall'Assemblea contemporaneamente all'emanazione della relazione sull'attuazione del programma di lavoro.

(14) I membri, rispettivamente i rappresentanti dei membri dell'Ente non possono autorizzare con procura un'altra persona a partecipare al loro posto ai lavori dell'Assemblea.

#### **Articolo 17**

(1) Il mandato dei membri dell'Assemblea è di 4 (quattro) anni.

(2) Il mandato di un membro dell'Assemblea dell'Ente può scadere anche prima della scadenza del mandato per il quale è stato nominato:

- per revoca da parte del membro dell'Ente da lui rappresentato,
- per cessazione del rapporto di lavoro presso il membro dell'Ente di cui è rappresentante,
- su richiesta personale.

(2) L'Assemblea dell'Ente può proporre ad un membro dell'Ente di revocare l'incarico al suo rappresentante qualora questi non svolgesse il suo ruolo nel rispetto dei compiti dell'Ente, oppure se non lo svolgesse affatto.

(3) Il mandato del nuovo membro dell'Assemblea dura fino alla scadenza del termine per il quale era stato eletto il membro dell'Assemblea il cui mandato è terminato nella modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

### **Articolo 18**

Le elezioni per l'Assemblea vengono indette dal Consiglio turistico almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dell'Assemblea dell'Ente.

### **Articolo 19**

L'Assemblea:

1. emana lo Statuto dell'Ente,
2. emana la delibera sulla costituzione e organizzazione, sui diritti e doveri e sulle modalità di gestione,
3. delibera sull'elezione e sulla destituzione dei membri del Consiglio turistico,
4. emana il programma di lavoro annuale dell'Ente,
5. emana la relazione sull'attuazione del programma di lavoro dell'Ente,
6. emana il regolamento interno di lavoro dell'Assemblea,
7. vigila sull'attività dell'Ente,
8. delibera sulle domande di iscrizione di un membro volontario,
9. emana la delibera sulle relazioni presentate dal Consiglio turistico,
10. fissa l'altezza della quota associativa dei membri volontari dell'Ente,
11. propone agli organi preposti l'iniziativa di emanazione di leggi e altre regole,
12. analizza e prende posizione in materia di questioni importanti che scaturiscono dai compiti dell'Ente, propone misure e intraprende azioni per la loro esecuzione,
13. approva le relazioni annuali e delibera di altre questioni quando previsto dalle regole e dal presente Statuto,
14. ha l'obbligo di supervisione almeno una volta all'anno e prima dell'emanazione della relazione sull'attuazione del programma di lavoro e inoltre ha l'obbligo di supervisione anche su richiesta della maggioranza semplice dei membri dell'Assemblea, come pure su ordine del ministero preposto, qualora esista una tale richiesta dell'Assemblea, rispettivamente del ministero preposto,
15. supervisiona la gestione materiale e finanziaria e la disposizione dei mezzi dell'Ente,
16. supervisiona l'esecuzione e l'attuazione del programma di lavoro dell'Ente,
17. elegge i rappresentanti dell'Assemblea dell'ente turistico regionale dalle file dei membri dell'Ente,
18. esegue anche altri lavori stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

### **Articolo 20**

(1) L'Assemblea delibera in sede di riunione.

(2) Una riunione ordinaria va indetta almeno due volte all'anno.

(3) Una riunione straordinaria viene indetta nei casi:

- di elezione dei membri del Consiglio turistico, se il loro numero viene ridotto di più di 1/4
- su richiesta del Consiglio turistico, di almeno 1/10 dei membri dell'Assemblea, del direttore dell'Ente.

(4) Il richiedente la convocazione di una riunione straordinaria ha l'obbligo di proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea dell'Ente.

(5) Se nel caso in cui al paragrafo 3 del presente articolo il presidente dell'Ente non convocasse l'Assemblea dell'Ente, lo può fare il Consiglio turistico o il 20% dei membri dell'Assemblea.

### **Articolo 21**

(1) L'Assemblea dell'Ente delibera validamente se alla riunione è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea.

(2) L'Assemblea dell'Ente delibera con maggioranza relativa se il presente Statuto non stabilisce diversamente.

(3) Se alla riunione assembleare non fosse presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, alla stessa riunione va indetta la riunione successiva, fissando una data entro 15 giorni dalla data di convocazione della riunione assembleare che non ha avuto luogo.

(4) Ad eccezione dei paragrafi 1. e 2. del presente articolo, una riunione così convocata può deliberare validamente anche se non vi partecipa la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, a condizione che si deliberi con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri presenti.

(5) Qualora l'Assemblea non approvasse la relazione sull'attuazione del programma di lavoro e quella di lavoro del Consiglio turistico, alla stessa riunione va sciolto il Consiglio turistico e convocata una nuova riunione assembleare in sede della quale vengono eletti i nuovi membri del Consiglio turistico.

## **2) Consiglio turistico**

### **Articolo 22**

- (1) Il Consiglio turistico è l'organo esecutivo dell'Assemblea dell'Ente.
- (2) Il Consiglio turistico risponde all'Assemblea dell'Ente.

### **Articolo 23**

Il Consiglio turistico dell'Ente:

1. attua le delibere dell'Assemblea dell'Ente,
2. propone all'Assemblea il programma annuale di lavoro dell'Ente e la relazione sull'attuazione del programma di lavoro,
3. unitamente alla relazione sull'attuazione del programma di lavoro inoltra all'Assemblea la relazione sul proprio operato,
4. gestisce il patrimonio dell'Ente ai sensi della Legge e del presente Statuto e in conformità al programma di lavoro,
5. emana gli atti generali per l'attività e l'operato dell'ufficio tecnico dell'Ente,
6. nomina il direttore dell'Ente nel rispetto di concorso pubblico e lo destituisce,
7. fissa i limiti dei poteri di rappresentanza dell'Ente e di disposizione dei mezzi finanziari dello stesso,
8. concede l'autorizzazione alla rappresentanza dell'Ente in caso di impedimento del direttore,
9. emana il proprio regolamento di lavoro,
10. emana gli atti generali per l'ufficio dell'Ente,
11. definisce la bozza di Statuto e la proposta di modifica dello Statuto,
12. prepara proposte ed esprime pareri sulle questioni di cui delibera l'Assemblea,
13. delibera sull'uso dei mezzi per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto di un vano di lavoro, nel rispetto del programma di lavoro,
14. emana gli atti generali che non vengono emanati dall'Assemblea,
15. richiede e analizza la relazione di lavoro del direttore ed emana obbligatoriamente la delibera sull'approvazione o sulla mancata approvazione della suddetta relazione,
16. promuove la collaborazione con altri enti per il turismo e altre persone giuridiche e fisiche direttamente o indirettamente incluse nel traffico turistico,
17. svolge anche altre attività stabilite dalla Legge o da altra disposizione in materia.

### **Articolo 24**

La relazione di lavoro del Consiglio turistico di cui all'articolo 23 punto 3 del presente Statuto contiene i dati su quanto segue:

1. riunioni del Consiglio turistico (con almeno la data in cui hanno avuto luogo, l'ordine del giorno, i nomi dei membri presenti, ecc.),
2. atti emanati dal Consiglio turistico (titolo dell'atto, breve descrizione, nome dei membri votanti e tipo di voto espresso dal singolo membro)
3. modalità di verifica dell'attuazione del programma e del piano finanziario dell'Ente.

### **Articolo 25**

(1) Il Consiglio turistico ha un presidente e otto membri eletti dall'Assemblea dell'Ente dalle file dei propri membri tenendo conto che la maggioranza dei membri del Consiglio turistico siano membri dell'Ente che si occupano di attività alberghiero-di ristorazione o prestino servizi nel settore turistico (prestatori di servizi alberghiero-di ristorazione, agenzie turistiche, ecc.).

(2) Il presidente dell'Ente ricopre la carica di presidente del Consiglio turistico.

### **Articolo 26**

(1) Il mandato dei membri del Consiglio turistico è quadriennale.

(2) Il mandato del membro del Consiglio turistico può scadere anche prima del termine per il quale è stato eletto, nei seguenti casi:

1. per revoca del mandato da parte dell'Assemblea dell'Ente,
2. su richiesta personale.

(3) Un membro del Consiglio turistico può venire destituito qualora non svolgesse i propri doveri ai sensi della Legge e del presente Statuto, non attuasce le delibere dell'Assemblea dell'Ente e del Consiglio turistico.

(4) Al posto del membro del Consiglio turistico al quale è scaduto il mandato ai sensi del paragrafo precedente, l'organo preposto elegge un nuovo membro per il periodo che manca alla scadenza del mandato del suo predecessore.

### **Articolo 27**

(1) Il Consiglio turistico lavora in sede di riunione.

(2) Il presidente dell'Ente convoca e presiede le riunioni del Consiglio turistico.

(3) In caso di assenza, rispettivamente di impedimento del presidente, la riunione del Consiglio turistico viene presieduta dal suo sostituto, nominato dal presidente dell'Ente, al quale risponde del proprio operato.

#### **Articolo 28**

(1) Il Consiglio turistico può deliberare validamente se alla riunione è presente la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

(2) Il Consiglio turistico delibera con maggioranza di voti dei membri presenti.

(3) Ad eccezione di quanto al paragrafo 2 del presente articolo, la delibera sulla destituzione del direttore del Consiglio turistico viene emanata con la maggioranza qualificata di due terzi dei voti di tutti i membri del Consiglio turistico.

(4) I membri del Consiglio turistico non possono delegare mediante procura una persona terza a sostituirli ai lavori del Consiglio.

#### **Articolo 29**

(1) Di regola il Consiglio turistico emana le delibere con votazione palese.

(2) Il Consiglio turistico può decidere di deliberare su una determinata questione mediante votazione segreta.

(3) Le modalità di convocazione e di conduzione delle riunioni del Consiglio turistico e altre questioni relative allo svolgimento della riunione del Consiglio turistico vengono disciplinate mediante Regolamento di lavoro.

### **3) Presidente dell'Ente**

#### **Articolo 30**

(1) Il presidente dell'Ente rappresenta l'Ente.

(2) La carica di presidente dell'Ente è ricoperta dal sindaco.

(3) Il presidente dell'Ente è unitamente anche il presidente dell'Assemblea e il presidente del Consiglio turistico.

(4) Il presidente dell'Ente convoca e presiede l'Assemblea dell'Ente e convoca e presiede le riunioni del Consiglio turistico.

(5) All'atto della revoca del sindaco ai sensi delle norme che disciplinano le unità d'autogoverno locale, cessa la sua carica di presidente dell'Ente e in tal caso la carica di presidente viene ricoperta da un commissario, ai sensi delle norme che disciplinano le elezioni del sindaco.

#### **Articolo 31**

Il presidente dell'Ente:

- rappresenta l'Ente,
- convoca e presiede l'Assemblea dell'Ente,
- convoca e presiede il Consiglio turistico,
- organizza, coordina e conforma il lavoro e le attività dell'Ente ai sensi della Legge, del presente Statuto e del programma di lavoro dell'Ente,
- cura la legalità e la puntualità dello svolgimento dei compiti dell'Ente,
- avvia e cura la collaborazione dell'Ente con altri enti turistici e altri organi aventi interessi comuni,
- cura i preparativi per le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio turistico dell'Ente,
- firma le delibere e gli altri atti emanati dall'Assemblea dell'Ente e dal Consiglio turistico,
- esegue anche altri lavori stabiliti con gli atti dell'Assemblea dell'Ente e del Consiglio turistico.

#### **Articolo 32**

(1) In caso di assenza, rispettivamente di impedimento del presidente, la riunione dell'Assemblea viene presieduta dal vice presidente nominato dal presidente dell'Ente, il quale risponde del proprio operato al presidente dell'Ente.

(2) La persona nominata dal sindaco può ricoprire la carica di presidente dell'Ente solamente nel periodo di durata del mandato del sindaco che lo ha nominato.

(3) La persona di cui al capoverso 2 del presente articolo non viene remunerato per ricoprire la carica di presidente dell'Ente.

### **4.) Presentazione e rappresentanza dell'Ente**

#### **Articolo 33**

(1) Il presidente dell'Ente è l'esponente dello stesso, mentre il direttore dell'Ente ne è il rappresentante.

(2) Il direttore dell'Ente può rilasciare una procura scritta ad altra persona per la rappresentanza dell'Ente.

(3) Se la procura generale viene rilasciata ad una persona che non è in rapporto di lavoro presso l'Ente, per il rilascio di una tale procura è richiesto il benestare del Consiglio turistico.



(4) La procura di cui al paragrafo 2. del presente articolo viene rilasciata ai sensi della legge che disciplina i rapporti obbligatori.

## **V. ATTIVITÀ TECNICHE, TURISTICO-INFORMATIVE E ALTRE ATTIVITÀ**

### **Articolo 34**

(1) Per lo svolgimento di attività tecniche e amministrative dell'Ente può venire istituito un ufficio tecnico. L'ufficio tecnico ha sede presso quella dell'Ente.

### **Articolo 35**

(1) La delibera sulla costituzione e sulla denominazione dell'ufficio tecnico viene emanata dal Consiglio turistico dell'Ente.

(2) Il campo di attività, l'ordinamento interno, l'organizzazione e la sistematizzazione dei posti di lavoro nell'Ente per il turismo vengono definiti dal Consiglio turistico mediante un atto sull'ordinamento e la sistematizzazione, su proposta del direttore dell'Ente per il turismo.

### **Articolo 36**

L'esecuzione dei lavori tecnici e amministrativi è comprensiva soprattutto dei seguenti lavori:

- svolgimento dei compiti stabiliti dal programma di lavoro dell'Ente,
- esecuzione di lavori tecnici e amministrativi legati alla preparazione delle riunioni degli organi dell'Ente,
- esecuzione di lavori tecnici e amministrativi legati all'elaborazione e all'attuazione degli atti degli organi dell'Ente,
- svolgimento di compiti legali, finanziari e contabili, relativi ai quadri e agli affari generali, tenuta dei registri e dei dati statistici prescritti dalle norme e dagli atti dell'Ente,
- stesura di analisi, informazioni e di altri materiali per le esigenze degli organi dell'Ente,
- espressione di pareri tecnici su questioni di competenza dell'Ente agli organi dell'Ente, come pure agli altri soggetti interessati,
- esecuzione anche di altri lavori stabiliti dagli organi dell'Ente.

### **Articolo 37**

(1) In materia di dipendenti dell'Ente vengono applicate le disposizioni generali sul lavoro, se la legge non prescrive diversamente.

(2) Il ministro prescrive i requisiti particolari in materia di titolo di studio, esperienza lavorativa, conoscenza delle lingue e di altre conoscenze e abilità particolari ai quali devono rispondere i dipendenti dell'Ente per il turismo.

(3) Il direttore dell'Ente per il turismo e i dipendenti che ricoprono funzioni di carattere tecnico, per l'ottemperamento dei compiti dell'Ente, oltre che a rispondere ai requisiti particolari definiti dal regolamento e di cui al paragrafo 2 del presente articolo dello Statuto, devono avere superato l'esame professionale per lavorare presso l'Ente per il turismo.

(4) L'esame professionale viene sostenuto davanti alla Commissione d'esame del Ministero preposto e nel rispetto del programma d'esame e una volta superato viene rilasciato un attestato d'esame.

(5) Il ministro prescrive il programma d'esame per l'esame professionale, la composizione della commissione e le modalità nelle quali va sostenuto l'esame.

(6) Come eccezione di quanto prescritto al comma 3 del presente articolo, non hanno l'obbligo di sostenere l'esame professionale quelle persone che all'atto dell'istituzione del rapporto di lavoro posseggono un titolo professionale adatto e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nella sfera turistica con tale titolo professionale.

(7) La persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la quale all'atto della stipulazione del contratto di lavoro rispondesse ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma non avesse sostenuto l'esame professionale, ha l'obbligo di sostenerlo entro il termine di un anno dalla data d'inizio del suo rapporto di lavoro.

(8) Alla persona di cui al paragrafo 7 del presente articolo che non sostenesse l'esame professionale, cessa il rapporto di lavoro alla scadenza dell'ultimo giorno del termine utile a sostenere l'esame professionale.

## **1) Direttore**

### **Articolo 38**

(1) L'Ente per il turismo ha un direttore.

(2) Il direttore dell'Ente per il turismo viene nominato dal Consiglio turistico ai sensi di concorso pubblico, per il periodo di quattro anni (dal 01.01.2022).

(3) Il direttore dell'Ente per il turismo, oltre ai requisiti prescritti dal regolamento di cui all'articolo 37 paragrafo 2 del presente Statuto, ha l'obbligo anche di comprovare che contro di lui non sia stata pronunciata con sentenza esecutiva o decreto su illeciti una misura di sicurezza o cautelare di divieto di svolgimento di lavori nella sfera economica, fino alla scadenza di tale misura.

(4) In caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ente per il turismo, questi viene sostituito dalla persona nominata dal Consiglio turistico dalle file dei membri dello stesso Consiglio turistico.

(5) La persona che sostituisce il direttore dell'Ente ha i diritti e gli obblighi del direttore.

#### **Articolo 39**

(1) Il direttore dell'Ente per il turismo rappresenta l'Ente, organizza e dirige l'attività e il lavoro dell'Ente, attua le delibere del Consiglio turistico ed è responsabile della gestione e della legalità dell'attività dell'Ente entro i limiti dei poteri stabiliti. Egli risponde del suo operato al Consiglio turistico e al presidente dell'Ente.

(2) Ai sensi dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo il direttore dell'Ente bandisce il concorso pubblico per i posti di lavoro presso l'Ente.

(3) Fino all'elezione del direttore dell'Ente per il turismo, e al massimo per sei mesi, i diritti e gli obblighi del direttore dell'Ente di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono esercitati dal presidente dell'Ente (dal 1. 01. 2022).

#### **Articolo 40**

(1) Il direttore dell'Ente per il turismo e gli altri operatori dipendenti dell'Ente non possono essere presidenti e nemmeno membri dell'assemblea e del consiglio turistico di un altro ente per il turismo.

(2) Al direttore dell'Ente turistico è vietato svolgere attività turistico-di ristorazione e prestare servizi nel settore turistico, ai sensi delle disposizioni in materia, sul territorio sul quale è stato costituito l'Ente per il turismo.

(3) Il direttore dell'Ente per il turismo, in qualità di persona preposta alla rappresentanza dell'Ente per il turismo, non può emanare delibere, rispettivamente partecipare all'emanazione di delibere che influiscono sugli interessi finanziari o di altra natura del proprio consorte, convivente o partner, ai sensi delle disposizioni in materia che disciplinano l'unione di persone dello stesso genere, dei figli o dei genitori.

(4) Il direttore dell'Ente per il turismo non può essere membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società o di altra persona giuridica che è membro dell'Ente.

#### **Articolo 41**

Il direttore:

1. rappresenta l'Ente e intraprende tutte le azioni legali in nome e per conto dell'Ente,
2. rappresenta l'Ente in tutti i procedimenti dinnanzi al tribunale, agli organi amministrativi e di altra natura, come pure alle persone giuridiche di diritto pubblico,
3. organizza e gestisce i lavori e l'attività dell'Ente per il turismo,
4. attua le delibere del Consiglio turistico,
5. organizza l'esecuzione dei compiti dell'Ente,
6. entro i limiti dei poteri definiti, risponde della gestione dell'Ente e della legalità del lavoro dell'Ente per il turismo,
7. conforma le condizioni materiali e di altra natura del lavoro dell'Ente e si prende cura della qualità e della puntualità dei lavori e dei compiti dell'Ente per il turismo, nel rispetto delle delibere, delle conclusioni e del programma di lavoro dell'Ente e dei suoi organi,
8. almeno a scadenza annuale e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio turistico, presenta allo stesso la relazione sul proprio operato e sul lavoro dell'Ente,
9. ai sensi di concorso pubblico, delibera sull'assunzione di lavoratori nell'Ente e sull'assegnazione di determinati posti di lavoro ai dipendenti, come pure sull'interruzione del lavoro ai sensi dell'atto sull'organizzazione e sulla sistematizzazione dei posti di lavoro nell'Ente,
10. avverte gli operatori della comunità turistica e gli organi dell'Ente sulla legalità delle loro delibere,
11. decide in materia di viaggi d'affari degli operatori dell'Ente, sull'uso delle automobili personali a fini di lavoro e sull'uso dei mezzi di rappresentanza,
12. propone l'organizzazione e la sistematizzazione dei posti di lavoro nell'Ente per il turismo,
13. decide dell'affidamento di singoli lavori tecnici a persone terze, se valuta che sia necessario e utile allo scopo di eseguire i compiti dell'Ente,
14. firma la documentazione ufficiale dell'Ente,
15. prepara le riunioni del Consiglio turistico e dell'Assemblea dell'Ente assieme al presidente dell'Ente,
16. propone le misure per migliorare l'organizzazione di lavoro dell'Ente per il turismo,
17. esegue anche altri lavori stabiliti dalla Legge, dagli atti dell'Ente e dalle delibere degli organi dell'Ente.

#### **Articolo 42**

Qualora non si avesse alcuna risposta ad un bando di concorso, oppure se nessuno di candidati presentatisi non venisse scelto, il concorso va ripetuto.

#### **Articolo 43**

(1) Il direttore dell'Ente per il turismo può venire destituito dalla carica:

1. su richiesta personale,

2. se a causa della mancata esecuzione o di negligenza nello svolgimento dei propri doveri l'Ente non abbia potuto ottemperare ai propri compiti, oppure abbia avuto difficoltà nel concretizzarli,
  3. se a causa di lavoro illegale, negligente o irregolare, oppure per superamento dei poteri causi o possa causare un danno,
  4. se in assenza di un motivo fondato non attui o rifiuti di attuare le delibere degli organi dell'Ente, oppure se agisce contrariamente ad esse,
  5. se non inoltra al Consiglio turistico la relazione sul proprio operato e sul lavoro,
  6. se il Consiglio turistico non approvasse la relazione di lavoro del direttore.
- (2) La proposta di avvio del procedimento di destituzione del direttore va presentata dal presidente, dall'Assemblea o dal Consiglio turistico nei casi prescritti al paragrafo 1, punti 2., 3., 4., 5. e 6. del presente articolo.
- (3) Prima di deliberare in materia di destituzione del direttore, il Consiglio turistico ha l'obbligo di concedere allo stesso di esprimersi in materia della proposta e sui motivi della sua destituzione.
- (4) La delibera sulla destituzione del direttore dell'Ente turistico viene emanata dal Consiglio turistico ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 dello Statuto.

## **VI. RESPONSABILITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI**

### **Articolo 44**

- (1) Ogni membro degli organi dell'Ente e il presidente dello stesso rispondono personalmente dell'espletamento legale e scrupoloso dei propri doveri.
- (2) Ogni membro degli organi dell'Ente risponde del proprio operato all'organo che lo ha eletto, rispettivamente nominato, e i membri dell'Assemblea rispondono al membro dell'Ente che rappresentano.
- (3) Il direttore dell'Ente risponde dell'espletamento legale, scrupoloso e professionale dei doveri e dei compiti affidatigli dal Consiglio turistico.

## **VII. GESTIONE DELL'ENTE**

### **Articolo 45**

- (1) L'Ente partecipa al traffico giuridico autonomamente, in nome e per conto proprio.
- (2) Per gli obblighi nel traffico giuridico l'Ente risponde con il suo intero patrimonio.

### **Articolo 46**

La gestione finanziario-materiale dell'Ente va diretta nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la contabilità delle organizzazioni no-profit.

## **1. Programma di lavoro**

### **Articolo 47**

- (1) L'Ente redige il programma di lavoro per ogni singolo anno fiscale.
- (2) L'Ente ha l'obbligo di usare i mezzi finanziari ai sensi del programma di lavoro.
- (3) Il Consiglio turistico ha l'obbligo di inoltrare all'Assemblea la proposta di programma di lavoro entro il termine fissato dall'Assemblea.
- (4) L'Assemblea dell'Ente per il turismo ha l'obbligo di emanare il programma di lavoro per l'anno successivo entro la fine dell'anno corrente.

### **Articolo 48**

- (1) Nel procedimento di emanazione del Programma di lavoro l'Ente per il turismo della città di Rovigno ha l'obbligo di conformarlo e di coordinarlo con l'ente turistico regionale preposto.
- (2) L'Ente inoltra la proposta di programma di lavoro per l'anno fiscale successivo all'Ente regionale per il turismo.

### **Articolo 49**

- (1) Il programma annuale di lavoro dell'Ente viene redatto nel rispetto della metodologia uniforme e delle indicazioni obbligatorie emanate dal Ministero su proposta dell'Ente nazionale per il turismo.
- (2) Il programma di lavoro annuale dell'Ente riporta i singoli compiti pianificati e i mezzi finanziari necessari per la loro esecuzione.
- (3) La proposta di programma di lavoro dell'Ente va inoltrata ai membri dell'Assemblea dell'Ente entro il termine di otto giorni precedenti la data di riunione in sede della quale vengono emanati gli stessi documenti.

### **Articolo 50**

- (1) Durante l'anno l'Ente può modificare ed integrare il proprio programma di lavoro.

(2) Se durante l'anno si arrivasse a deroghe dal programma di lavoro superiori al 5%, l'Ente ha l'obbligo di emanare modifiche, rispettivamente integrazioni al programma di lavoro.

(3) Le modifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo vanno fatte nel rispetto della procedura prescritta per l'emanazione del programma di lavoro.

(4) L'Ente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Web il programma di lavoro e le sue modifiche, rispettivamente integrazioni, entro il termine di otto giorni dalla data della loro emanazione.

#### **Articolo 51**

(1) La responsabilità di attuazione del programma di lavoro è del Consiglio turistico.

(2) Il responsabile dell'autorizzazione di attuazione del programma di lavoro annuale è il direttore dell'Ente.

## **2. Relazione sull'esecuzione del programma di lavoro**

#### **Articolo 52**

Il Consiglio turistico ha l'obbligo di inoltrare all'Assemblea la proposta di relazione sull'attuazione del programma di lavoro entro il termine fissato dalla stessa Assemblea.

#### **Articolo 53**

(1) La proposta di relazione sull'attuazione del programma di lavoro va inoltrata in visione ai membri dell'Ente otto giorni prima della sua analisi in sede di Assemblea.

(2) La relazione sull'attuazione del programma di lavoro va consegnata all'Ente regionale per il turismo.

(3) La relazione sull'attuazione del programma di lavoro dell'anno precedente viene emanata dall'Assemblea dell'Ente entro la fine di marzo dell'anno corrente.

(4) L'Ente ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito Web la relazione sull'attuazione del programma di lavoro di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il termine di otto giorni dalla data della sua emanazione.

(5) L'Ente per il turismo s'impegna a redigere una relazione sull'attuazione del proprio programma di lavoro, nel rispetto della metodologia uniforme e delle indicazioni obbligatorie emanate dal Ministero su proposta dell'ENT.

(6) La relazione sull'attuazione del programma di lavoro riporta obbligatoriamente i dati sull'attuazione dei singoli compiti stabiliti, sulle spese per la loro attuazione, sulle spese di gestione dell'Ente e di lavoro dei suoi organi, sull'incameramento di mezzi dalle singole fonti, sui risultati finanziari di gestione, un'analisi comparativa del programma di lavoro e della sua realizzazione completa di motivazione delle deroghe, un'analisi e una valutazione dell'attuazione del programma e una stima degli effetti delle attività intraprese sullo sviluppo del turismo.

## **3. Rendiconto finanziario annuale**

#### **Articolo 54**

Accanto al programma di lavoro annuale e alla relazione sull'attuazione del programma di lavoro, prescritti dagli articoli da 55 a 57 della Legge, gli enti per il turismo hanno l'obbligo di redigere il piano finanziario e il rendiconto finanziario nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la gestione finanziaria e la contabilità delle organizzazioni no-profit.

## **4. Proventi dell'Ente**

#### **Articolo 55**

(1) Sono proventi dell'Ente:

1. la tassa turistica ai sensi della specifica disposizione che disciplina la tassa turistica,

2. le quote associative, nel rispetto della specifica disposizione che disciplina le quote associative degli enti turistici,

3. proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di cui all'articolo 10, paragrafo 3 della Legge.

(2) Oltre ai proventi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Ente per il turismo può generare proventi:

- dal bilancio delle unità d'autogoverno locali e territoriali (regionali) e dal bilancio statale,

- dalle quote associative dei membri volontari ai sensi di delibera dell'Assemblea dell'Ente,

- da donazioni e regali,

- dal patrimonio di proprietà,

- dai fondi dell'Unione europea e da altri fondi.

(3) L'Ente può contrarre debiti finanziari ai sensi di specifica delibera emanata dal Consiglio turistico, allo scopo di realizzare il programma di lavoro, ma in un anno il valore complessivo degli obblighi a titolo di indebitamento non può superare il 10% dei proventi totali previsti dal piano finanziario.

(4) I costi per gli stipendi dei dipendenti dell'Ente non possono superare il 40% dei proventi complessivi dell'Ente.

(5) La limitazione di cui al paragrafo 4. del presente articolo non riguardano i costi a titolo di stipendio dei dipendenti del CTI dell'Ente.

#### **Articolo 56**

(1) Nel programma annuale di lavoro dell'Ente si può accantonare una parte di proventi come mezzi non assegnati (riserva corrente), i quali vanno usati durante l'anno per i lavori e i compiti non previsti, o non previsti in misura sufficiente, che vengono finanziati dal programma di lavoro dell'Ente.

(2) È il Consiglio turistico che dispone dei mezzi della riserva corrente, su proposta del direttore dell'Ente per il turismo.

#### **Articolo 57**

(1) I membri effettivi versano la quota associativa all'Ente, nel rispetto della legge in materia.

(2) I membri volontari dell'Ente versano la quota associativa all'Ente, pari all'importo stabilito dall'Assemblea dell'Ente mediante delibera in materia.

#### **Articolo 58**

I mezzi dell'Ente vengono gestiti sul conto bancario.

#### **Articolo 59**

(1) Il Consiglio turistico dell'Ente ne gestisce il patrimonio con l'attenzione del buon padre di famiglia.

(2) Per l'acquisto e l'alienazione di immobili il Consiglio turistico ha l'obbligo di richiedere il previo benestare all'Assemblea dell'Ente, che delibera in materia con la maggioranza assoluta di tutti i membri dell'Assemblea dell'Ente.

### **IX. CARATTERE PUBBLICO DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

#### **Articolo 60**

Il carattere pubblico dell'attività dell'Ente viene garantito e concretizzato mediante la consegna di materiali scritti e attraverso le riunioni degli organi dell'Ente per i membri dello stesso, con la pubblicazione sul sito Web dell'Ente, mediante l'affissione alla bacheca dell'Ente, attraverso i media elettronici, rispettivamente i mezzi d'informazione pubblica o in altra maniera adeguata.

#### **Articolo 61**

Il presidente dell'Ente risponde dell'informazione regolare e completa sul lavoro dell'Ente, accessibile al pubblico sia per forma che per contenuto.

### **X. PREMI ED ENCOMI**

#### **Articolo 62**

(1) L'Assemblea può, su proposta del Consiglio turistico, premiare ed encomiare per iscritto una persona fisica o giuridica, o altro organo che si sia distinto particolarmente nella realizzazione dei compiti dell'Ente.

(2) I criteri e i modelli per l'assegnazione di premi o di encomi scritti, nonché la loro forma, il contenuto e l'altezza del premio vengono fissati dal Consiglio turistico.

### **XI. SEGRETO D'UFFICIO**

#### **Articolo 63**

(1) Costituiscono un segreto d'ufficio dell'Ente i documenti e i dati la cui divulgazione a persone non autorizzate risulterebbe contraria all'attività dell'Ente e nuocerebbe agli interessi e alla reputazione professionale dell'Ente.

(2) Il presidente dell'Ente stabilisce quali sono i documenti e i dati che costituiscono segreto d'ufficio, come pure le altre questioni legate al segreto d'ufficio.

(3) Hanno il dovere di rispettare il segreto di ufficio tutti i membri dell'Ente, tutti i membri degli organi dell'Ente e i dipendenti dell'Ente i quali vengono a conoscenza in qualsivoglia maniera di un documento o di un dato che rientra nel segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro nell'Ente.

(4) L'inosservanza delle disposizioni del presente Statuto in materia di segreto d'ufficio è una grave violazione degli obblighi professionali.

### **XII. TUTELA DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE DI VITA**

#### **Articolo 64**

(1) L'Ente esegue lavori e ottempera ai propri compiti in maniera tale da garantire la tutela ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente di vita, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Repubblica di Croazia.

(2) L'Ente presta una cura particolare alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale.

### **XIII. ESTINZIONE DELL'ENTE E PATRIMONIO**

#### **Articolo 65**

(1) L'Ente cessa di esistere ai sensi di:

1. una delibera dell'Assemblea dell'Ente sull'estinzione dell'Ente,
2. un decreto del Ministero sul divieto di attività dell'Ente.

(2) Il decreto di cui al paragrafo 1 punto 2 del presente articolo viene emanato dal Ministero se:

- l'Ente emanasse atti generali contrariamente alla legge, allo statuto o ad altra disposizione,
- l'Assemblea dell'Ente mancasse di eleggere i membri del Consiglio turistico entro il termine di 60 giorni dalla data di costituzione, dalla scadenza del loro mandato o dalla loro destituzione, rispettivamente dalla data della loro dimissione,
- l'Ente non avesse tenuto le elezioni per la nuova assemblea ai sensi della Legge e dello Statuto,
- qualora nemmeno entro il termine di 60 giorni dalla data delle elezioni non costituisse l'Assemblea dell'Ente,
- l'Ente non avesse applicato le misure, rispettivamente avesse agito contrariamente alle indicazioni vincolanti disposte dal Ministero durante un controllo,
- l'Ente non avesse applicato le misure disposte dall'Assemblea dell'Ente durante una verifica tecnica,
- le spese a titolo di stipendi dei dipendenti nell'Ente superassero il 40% degli introiti complessivi dell'Ente,
- l'Ente mancasse di eleggere il direttore entro il termine di cui all'articolo 22 paragrafo 5 della Legge.

#### **Articolo 66**

(1) L'Ente regionale per il turismo di cui è membro l'ente comunale/cittadino costituito per il comprensorio di un'unità d'autogoverno locale che cessa di esistere, ha l'obbligo di concludere i lavori in atto dell'ente turistico comunale/cittadino, di riscuotere i crediti e di saldare i creditori.

(2) In caso di estinzione dell'ente turistico di cui al paragrafo 1 del presente articolo il patrimonio rimasto dopo l'avvenuta copertura dei creditori viene acquisito dall'ente regionale per il turismo, ai sensi dello Statuto.

### **XIV. STATUTO E ATTI GENERALI DELL'ENTE**

#### **Articolo 67**

(1) L'Ente ha lo Statuto e altri atti generali (regolamenti, delibere, regolamenti di lavoro).

(2) Gli atti generali dell'Ente devono essere conformi alle disposizioni dello Statuto. Lo Statuto dev'essere conforme alla Legge e ad altre disposizioni.

(3) In caso di divergenze degli atti generali rispetto allo Statuto, vengono applicate le relative disposizioni dello Statuto.

(4) La valutazione della conformità degli atti generali con lo Statuto viene espressa dall'Assemblea dell'Ente.

(5) Quando l'Assemblea assoda la non conformità di un atto generale con lo Statuto, l'Assemblea abolisce o invalida con delibera tale atto, rispettivamente le sue singole disposizioni.

#### **Articolo 68**

(1) Lo Statuto viene emanato, previo benestare del Ministero del turismo, dall'Assemblea dell'Ente, con la maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i rappresentanti assembleari dell'Ente.

(2) Il regolamento di lavoro dell'Assemblea viene emanato dall'Assemblea dell'Ente alla sua prima riunione, con maggioranza semplice dei voti.

(3) I restanti atti generali vengono emanati dal Consiglio turistico dell'Ente su proposta del presidente dell'Ente o di sua iniziativa, mentre gli atti generali dell'Ufficio turistico su proposta del direttore dell'Ente per il turismo.

#### **Articolo 69**

Gli atti generali dell'Ente sono i seguenti:

- sull'ordinamento,
- sull'organizzazione e sistematizzazione dei posti di lavoro,
- sui rapporti di lavoro, sulle responsabilità disciplinare e materiale dei dipendenti,
- sul computo e sul versamento degli stipendi, sulle indennità e su altri benefici,
- atti stabiliti dallo Statuto e da delibera del Consiglio turistico.

#### **Articolo 70**

(1) Le modifiche e le integrazioni dello Statuto vanno emanate con la procedura e le modalità prescritte per l'emanazione dello Statuto.

(2) La proposta di modifica e integrazione dello Statuto può venire presentata dal Consiglio turistico o almeno da un decimo dei membri dell'Assemblea dell'Ente.

(3) La proposta di modifica e integrazione dello Statuto va inoltrata ai membri dell'Assemblea dell'Ente per l'espressione di obiezioni e proposte. Queste vanno consegnate al Consiglio turistico dell'Ente entro il termine di otto giorni dalla data del loro ricevimento. Una volta analizzate le obiezioni e le proposte il Consiglio turistico definisce la proposta di modifiche e integrazioni dello Statuto e la inoltra in approvazione al Ministero del turismo. Una volta ottenuto il benestare alla Proposta di modifiche e integrazioni dello Statuto, la inoltra in approvazione all'Assemblea.

#### **Articolo 71**

(1) Lo Statuto dell'Ente viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno. Gli atti generali dell'Ente vengono pubblicati sul sito Web e affissi alla bacheca dell'Ente.

### **XV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 72**

(1) L'Ente ha l'obbligo di conformare il proprio ordinamento e gli altri atti generali alle disposizioni della Legge e dello Statuto entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

(2) Fino alla conformazione degli atti generali alle disposizioni dello Statuto, trovano applicazione gli atti generali esistenti.

(3) Fino alla costituzione dei nuovi organi dell'Ente per il turismo della Città di Rovinj- Rovigno nel rispetto del presente Statuto, gli attuali organi proseguono il loro lavoro.

#### **Articolo 73**

Con l'entrata in vigore del presente Statuto scade la validità dello Statuto della Comunità turistica della Città di Rovinj-Rovigno emanato dall'Assemblea il 23 dicembre 2009 e pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 01/2010 della Città di Rovinj-Rovigno il 7 gennaio 2010.

#### **Articolo 74**

Il presente Statuto entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale“, fatta eccezione per le disposizioni sul mandato del direttore dell'Ente per il turismo, come pure per quelle sull'esercizio dei diritti e doveri di direttore da parte del presidente dell'Ente per il turismo fino all'elezione del direttore, e al massimo entro il termine di sei mesi, le quali entrano in vigore il 1 gennaio 2022.

Il presidente dell'Assemblea dell'Ente:  
dr.sc. Marko Paliaga, m. p.